

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di dati personali" (di seguito denominato Codice *privacy*), recante "disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito denominato Regolamento);
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito denominato Regolamento);
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli artt. da 1053 a 1075, concernenti l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dall'Amministrazione della Difesa;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 29 febbraio 2024, relativo alla nomina del Responsabile della protezione dei dati personali nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO** l'Ordine di Servizio n. M_D AB05933 ODS2025 0000016 in data 22 aprile 2025, con il quale sono state adottate, nell'ambito della Direzione Generale per il Personale Militare, le Misure tecniche e Organizzative con Valutazione d'Impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati e sono stati istituiti il Registro delle attività di trattamento e il Registro dei "*data breach*";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 20 marzo 2025 -registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025, registro n. 1347- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 -registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323- concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 DE12025 0001342 in data 9 dicembre 2025, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di 186 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per l'anno accademico 2026-2027;

RAVVISATA

l'opportunità -ai fini dello snellimento organizzativo e procedurale- di attribuire al Comandante dell'Accademia Navale e al Comandante del Centro di Selezione della Marina Militare la delega a svolgere talune delle attività connesse alla gestione del concorso di cui sopra,

DECRETA

Art. 1

Al Comandante dell'Accademia Navale, ferma restando la cura delle incombenze espressamente indicate nel Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 DE12025 0001342 in data 9 dicembre 2025, citato nelle premesse, è attribuita la delega all'espletamento delle seguenti attività connesse alla gestione del concorso indetto con il predetto Decreto Dirigenziale:

- istruttoria delle domande di partecipazione, ivi comprese le richieste di regolarizzazione di quelle incomplete o affette da vizi sanabili e le comunicazioni di esclusione ai sensi dell'art. 4 del bando;
- comunicazioni di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 2 e 18 del bando, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere g. e h. del medesimo art. 2, in relazione ai quali, deve essere data immediata comunicazione alla Direzione Generale per il Personale Militare;
- gestione delle banche dati dei concorrenti e trattamento dei dati in esse contenuti, anche in caso di svolgimento della prova scritta di selezione culturale mediante l'uso di strumenti digitali, ivi compresi i *tablet*;
- convocazione dei componenti le commissioni nominate per l'espletamento delle prove concorsuali;
- inserimento nell'area riservata di ciascun concorrente nel *back office* del portale dei concorsi online della Difesa della data di convocazione per lo svolgimento delle prove e accertamenti concorsuali, quando non diversamente regolato da avviso pubblico;
- inserimento degli esiti di ciascuna fase concorsuale nel *back office* del portale dei concorsi online della Difesa e loro pubblicazione;
- trasmissione alla Direzione Generale per il Personale Militare dei dati concernenti gli esiti di ciascuna fase concorsuale;
- predisposizione dei calendari di presentazione alle prove concorsuali (ove non indicati nel bando);
- convocazione ed eventuale riconvocazione di concorrenti alle prove concorsuali nei casi previsti dal bando;
- convocazione dei vincitori di concorso e, in caso di rinunce, dimissioni o espulsioni intervenute nei primi 30 giorni di corso, convocazione di altrettanti concorrenti idonei non vincitori secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto delle riserve di posti;
- ricezione e controllo dei verbali delle commissioni intervenute nelle procedure concorsuali;
- accertamento dei requisiti dei concorrenti, di cui agli artt. 2 e 18 del bando;
- limitatamente al personale vincitore di concorso, richiesta alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti della conferma di quanto dichiarato dai concorrenti nelle domande di partecipazione ai rispettivi concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai vincitori dei concorsi medesimi, ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- determinazioni di istanze di accesso agli atti concernenti la procedura concorsuale fino alla data di trasmissione degli atti stessi alla Direzione Generale per il Personale Militare. Altresì, le istanze di accesso concernenti la documentazione sanitaria e attitudinale rimarranno a carico dell'Ente che ha formato e che continuerà a detenere detta documentazione;
- adempimenti relativi alla corresponsione dei gettoni di presenza a favore dei componenti della commissione esaminatrice.

Art. 2

Al Comandante del Centro di Selezione della Marina Militare, ferma restando la cura delle incombenze espressamente indicate nel Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 DE12025 0001342 in data 9 dicembre 2025, citato nelle premesse, è attribuita la delega all'espletamento delle seguenti attività connesse alla gestione del concorso indetto con il predetto Decreto Interdirigenziale:

- gestione delle banche dati dei concorrenti ammessi alla prova scritta di selezione culturale, alla prova di conoscenza della lingua inglese, agli accertamenti psicofisici e agli accertamenti attitudinali e trattamento dei dati in esse contenuti e delle discendenti comunicazioni alla Direzione Generale per il Personale Militare e all'Accademia Navale;
- trasmissione alla Direzione Generale per il Personale Militare e all'Accademia Navale dei dati concernenti gli esiti della prova scritta di selezione culturale, della prova di conoscenza della lingua inglese, degli accertamenti psicofisici e degli accertamenti attitudinali.

Art. 3

Al fine di assicurare la liceità del trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività delegate di cui al precedente articolo 1, al Comandante dell'Accademia Navale e al Comandante del Centro di Selezione della Marina Militare sono attribuiti, in qualità di Designato -ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, comma 1 del Codice *privacy* citato nelle premesse- i seguenti compiti e funzioni:

- a) rispettare e far rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali;
- b) rispettare e far rispettare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice *privacy*) e successive modifiche e integrazioni;
- c) rispettare e far rispettare, nello svolgimento delle attività di competenza, le prescrizioni contenute nel vigente Registro delle attività di trattamento, quale parte integrante del presente decreto (**Allegato "A"**);
- d) rispettare e far rispettare, nello svolgimento delle attività di competenza, le Misure Tecniche e organizzative, adeguate per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio, ai sensi dell'art. 32 e 35 del Regolamento, approvate nell'ambito della Direzione Generale per il Personale Militare con Ordine di Servizio n. M_D AB05933 ODS2025 0000016 in data 22 aprile 2025 e costituente parte integrante del presente decreto (**Allegato "B"**);
- e) comunicare al Referente della Direzione Generale per il Personale Militare, con immediatezza e anche per via informale, l'avvenuta violazione dei dati personali "*data breach*" di cui, in qualunque modo, sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve riguardare, qualora noti, i seguenti elementi: descrizione sommaria del fatto; natura della violazione; tipologia del dato personale oggetto della violazione; numero dei soggetti cui si riferiscono i dati violati, secondo le modalità stabilite nell'apposito format che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante (**Allegato "C"**);
- f) accertare che i dati personali siano trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali, con particolare riferimento all'espletamento delle attività connesse alla gestione dei concorsi citati nelle premesse e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. da 1053 a 1075 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
- g) assicurarsi che i dati personali siano conservati, anche in caso di svolgimento della prova preselettiva mediante l'uso di strumenti digitali, ivi compresi i *tablet*, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non eccedente il periodo di conservazione previsto nel Registro delle Attività sopracitato;
- h) proporre al Direttore Generale l'adozione dei provvedimenti connessi con l'esercizio dei diritti di accesso, di informazione, nonché quelli di rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione e opposizione, riguardanti il trattamento dei dati personali, di cui al Capo III del Regolamento;

- i) informare il Referente della Direzione Generale per il Personale Militare in merito agli aspetti connessi con le prescrizioni del Regolamento che siano stati segnalati dagli interessati, ovvero riguardo a quelli ritenuti utili/opportuni, al fine del corretto espletamento delle attività di competenza;
- j) rispettare e far rispettare i provvedimenti resi dall'Autorità garante della *privacy*, in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento di dati, con specifico riferimento a quelli particolari di cui all'art. 9 del Regolamento, attese le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;
- k) rendere edotto il personale dipendente, in merito alla inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 4

1. Ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, comma 2, del Codice *privacy* citato nelle premesse, nell'ambito dell'Accademia Navale e del Centro di Selezione della Marina Militare, sono autorizzati al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti impiegati nello svolgimento delle attività di gestione del concorso, di cui al precedente articolo 1.
2. I dipendenti autorizzati ai sensi del presente articolo, nello svolgimento dei doveri d'ufficio e al fine di assicurare la liceità di trattamento dei dati personali, sono tenuti a:
 - a) rispettare le prescrizioni contenute nel Registro delle Attività di trattamento, quale parte integrante del presente decreto (*Cit. Allegato "A"*);
 - b) rispettare le Misure Tecniche e Organizzative, adeguate per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio e la Valutazione d'Impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati, ai sensi degli articoli 32 e 35 del Regolamento, approvate nell'ambito della Direzione Generale per il Personale Militare con Ordine di Servizio n. M_D AB05933 ODS2025 0000016 in data 22 aprile 2025 e costituente parte integrante del presente decreto (*Cit. Allegato "B"*);
 - c) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali della Direzione Generale per il Personale Militare, con particolare riferimento all'espletamento delle attività connesse alla gestione dei concorsi citati nelle premesse e nell'ambito delle prescrizioni di cui agli artt. da 1053 a 1075 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
 - d) rispettare le disposizioni in materia di *privacy*, dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione della Difesa, approvato in data 23 marzo 2018;
 - e) raccogliere i dati personali per le finalità istituzionali determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattarli in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
 - f) trattare i dati personali in modo adeguato, pertinente e limitatamente a quanto necessario, rispetto alle finalità istituzionali perseguite;
 - g) verificare l'esattezza dei dati e, se necessario, aggiornarli, provvedendo alla loro cancellazione ovvero alla tempestiva rettifica di quelli inesatti, rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - h) conservare i dati personali in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non eccedente il periodo di conservazione previsto nel Registro delle Attività di trattamento;
 - i) rendere non intelligibili i dati personali che non siano pertinenti e quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, che non siano indispensabili per le specifiche finalità di trattamento relative alla gestione delle fasi concorsuali;
 - j) comunicare al Dirigente Designato di cui al precedente articolo 2, con immediatezza e anche per via informale, l'avvenuta violazione dei dati personali "*data breach*" di cui, in qualunque modo, sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve riguardare, qualora noti, i seguenti elementi: descrizione sommaria del fatto; natura della violazione; tipologia del dato personale oggetto della violazione; numero dei soggetti cui si riferiscono i dati violati, secondo le modalità stabilite nell'apposito format che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante (*Cit. Allegato "C"*).

Art. 5

1. I dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute devono essere trattati nel rigoroso rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il personale Designato e/o Autorizzato ai sensi del presente decreto, nello svolgimento delle attività di gestione del concorso di cui al precedente articolo 1, tratta i dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute, esclusivamente previa accertata verifica del rigoroso rispetto, in relazione al caso concreto, dei seguenti principi:
 - a) liceità, correttezza e trasparenza del trattamento;
 - b) limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
 - c) minimizzazione dei dati, che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
 - d) esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione di quelli che risultino inesatti;
 - e) limitazione della conservazione, escludendo la stessa per un tempo superiore a quello necessario allo scopo per il quale è stato effettuato il trattamento, nel rispetto delle prescrizioni sancite nel Registro delle attività;
 - f) integrità e riservatezza, al fine di evitare la circolazione/diffusione dei dati personali a soggetti "terzi" non autorizzati a trattarli.
3. Il personale Designato e/o Autorizzato ai sensi del presente decreto, nello svolgimento delle attività di gestione del concorso di cui al precedente art. 1, è tenuto a osservare e far osservare il divieto di comunicare, *anche in via indiretta e "per relationem"*, di diffondere e/o di mettere a disposizione con qualunque mezzo e in qualunque modo:
 - a) i dati aventi carattere disciplinare/giudiziario;
 - b) i dati sanitari;
 - c) tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute degli interessati, che non siano strettamente pertinenti e indispensabili, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE